COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 40 Roma, 31/05/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ***SAN GREGORIO, NEL COMUNE DI CASALBORDINO (CH), REGIONE ABRUZZO.***

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Casalbordino (CH), loc. San Gregorio.***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Casalbordino (CH), loc. San Gregorio*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2018)D/3576 del 09 marzo 2018 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della sesta penalità semestrale successiva alla pronuncia di sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza"

e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTA la nota con prot.n. 8750 del 20.06.2007 del Comune di Casalbordino con cui si comunica che *"a seguito delle indagini preliminari, le analisi eseguite su un campione d'acqua prelevato nel piezometro a valle della discarica, hanno evidenziato presenza di percolato"* con potenziali contaminanti in concentrazioni al di sopra dei valori di concentrazione soglia CSC. La nota specifica, inoltre, che "*...si provvederà a trasmettere il Piano di Caratterizzazione...*" ***(All. 1).***

VISTO Il Verbale della Conferenza di Servizi del 15.10.2009 in cui si esprime parere favorevole e approva il Piano di Caratterizzazione con prescrizioni ***(All. 2).***

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.02.2011 in cui si stabilisce che "*Alla luce dei risultati ARTA e del laboratorio incaricato dal Comune, la Conferenza ritiene che in merito alla contaminazione da solventi rilevata nei terreni e nelle acque sotterranee sia necessaria l'analisi di rischio ...*" invitando nel contempo il Comune a predisporre il progetto operativo di messa in sicurezza permanente della discarica ***(All. 3).***

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.05.2011 in cui vengono illustrati i risultati dell'elaborazione dell'analisi di rischio e successivamente "*I presenti esprimono parere favorevole per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica della discarica sita in località San Gregorio e, tenuto conto dei risultati AdR che evidenzia rischi esclusivamente per la matrice acqua sotterranea, condividono la proposta di monitorare le acque, contemporaneamente e successivamente alla copertura (capping) dell'abbanco dei rifiuti"* ***(All. 4).***

VISTA la Determinazione DR4/93 del 30.08.2011 della Regione Abruzzo, con cui si determina di approvare i risultati dell'Analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito specifica, prescrivendo un monitoraggio delle acque sotterranee che tenga anche conto del parametro analitico del boro, da svolgersi contemporaneamente e successivamente alla copertura (capping) dell'abbanco dei rifiuti ***(All. 5).***

VISTA la Determinazione n. DA21/47 del 11.04.2013 della Regione Abruzzo avente oggetto la Approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ***(All. 6).***

VISTA la Determinazione n. 664 del 01.08.2017 del Comune di Casalbordino in particolare nella parte in cui approva *"il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in parola emesso in data 19.07.2017 dal direttore dei lavori con il quale si certifica che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ..."* ***(All. 7).***

TENUTO CONTO dei rapporti di prova n. PE/004959/17 e n. PE/004960/17 emessi in data 15.09.2017 nei quali viene sancito che *"Dalle analisi eseguite sul campione in esame si evidenzia che i valori di concentrazione dei parametri "Solfati", "Manganese" e "Nichel" risultano SUPERIORI alle concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e smi."* ***(All. 8 e 9).***

VISTA la Relazione tecnica conclusiva redatta in data 24.05.2018 dal geologo incaricato dal Comune in merito a "Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in loc. San Gregori" si evidenzia che *"**La maggior parte delle analisi non hanno evidenziato particolari segni di contaminazioni**, le concentrazioni, sia dei metalli sia delle altre sostanze ricercate, generalmente sono risultate al di sotto dei valori di concentrazione soglia CSC, stabiliti dal Dlgs 152/06, tabella 2"* e inoltre *"I principali analiti che hanno evidenziato superamenti, non su tutti i punti di controllo, sono il Manganese, il Nichel, i Solfati e, in un caso anche il Boro e il Selenio. ... i punti di controllo a valle della discarica, ubicati tutti a poca distanza tra di loro, non mostrano gli stessi superamenti ed anche le variazioni delle concentrazioni non evidenziano un trend regolare . Il pozzo agricolo ubicato a monte della discarica, che può essere considerato il "monte idrogeologico" considerata la posizione morfologica ed il livello piezometrico di 149 m s.l.m.m., ha evidenziato superamenti per i Solfati e per il Manganese e, nel primo campionamento anche per il Selenio e il Boro. **Confrontando i valori ottenuti dalle varie analisi, si può ragionevolmente ritenere che lavori di messa in sicurezza stanno portando al raggiungimento dell'obiettivo prefissato**. Ovviamente, trattandosi di una messa in sicurezza permanente, sarà cura del Comune di Casalbordino proseguire il monitoraggio negli anni futuri al fine di verificare nel tempo l'efficacia dell'intervento."* ***(All. 10).***

VISTA la nota di prot. 22581 del 29.05.2018 redatta dall'Arta Abruzzo Direzione Centrale Area Tecnica nelle cui conclusioni si evidenzia che *" - a valle dei certificati lavori di MISP/bonifica nelle acque sotterranee i parametri di origine antropica che costituivano gli obiettivi di bonifica per la matrice acque sotterranee, ovvero Idrocarburi totali Benzene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene *, Benzo(k)f/uorantene *, Benzo(g,h,i}perilene *, lndenopirene *, Cloruro di vinile, 1.2-Dicloropropano, 1. 1-Dicloroetilene risultano conformi ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - AII. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06; pertanto per tali analiti si possono considerare raggiunti gli obiettivi di bonifica;-*
- non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati, ricercati dal Comune nelle campagne consecutive del 10.08.207 e del 23.01.2018;
- gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - AII. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06 sono rappresentati da elementi anche di potenziale origine naturale, quali Manganese e Solfati, che presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica; si ritiene quindi plausibile che gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica.
*- per il Nichel, si rilevano valori conformi nel punto di monte idrogeologica; inoltre, nei punti spia di valle idrogeologico, seppur rinvenuto in concentrazioni superiori ai limiti normativi, si registrano concentrazioni paragonabili e/o differenze poco significative tra gli stessi punti spia nonché con la relativa concentrazione limite vigente. Si evidenzia che il punto spia PZ5 mostra concentrazioni analitiche conformi a limite vigente di riferimento (vedi tabelle 4- 5)" **(All. 11).***

CONSIDERATI i rapporti di prova, relativi ai campionamenti effettuati, rispettivamente datati 15.09.2017, 23.11.2017, 16.02.2018 e 02.05.2018 ***(All. 12 A, 12 B, 12 C, 12 D; All. 13 A, 13 B; All. 14 A, 14 B, 14 C, 14 D; All. 15 A, 15 B).***

VISTA la Determinazione DPC 026 del 29/05/2018 della Giunta regionale della Regione Abruzzo con la quale viene dato atto che *"si è dimostrata ed accertata, ..., nel complesso un trend delle concentrazioni in generale diminuzione;"* e si ritiene *"che le concentrazioni analitiche del Nichel registrano concentrazioni paragonabili e/o differenze poco significative tra gli stessi punti spia nonché con la relativa concentrazione limite vigente, tale da costituire un aspetto marginale rispetto all'intero intervento di bonifica del sito ed equiparabile ai tipici valori di fondo riscontrabile in alcune zone della regione, pertanto, le stesse non sono ascrivibili al sito di discarica..." **(All. 16).***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica ***Casalbordino (CH), loc. San Gregorio:***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso.

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi.

iii) È stato eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dal certificato di regolare esecuzione emesso in data 19.07.2017. Inoltre, dai risultati delle analisi compiute dagli Enti competenti, è stato accertato un trend delle concentrazioni dei parametri monitorati in generale diminuzione, confermando l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato. Con riferimento alle concentrazioni di nichel, le stesse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabile in alcune zone della regione, pertanto, le stesse non sono riconducibili al sito di ex discarica abusiva.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti delle analisi integrative eseguite dal Comune di Casalbordino in contraddittorio con ARTA Abruzzo, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)